

CAMERA DEI DEPUTATI N. 668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDINI, BORSARI, BOLDRINI, ARENELLA, BALDINI, BIANCANI, D'ALESSIO,
DI BENEDETTO, D'IPPOLITO, GORRERI, MANENTI, NICOLETTO**

Presentata il 24 ottobre 1963

Norme in materia di benefici per gli ex combattenti, ivi compresi coloro che, avendo partecipato alla guerra di liberazione, siano in possesso del riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota.

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di tanti anni dalla fine della seconda guerra mondiale, parrebbe fuori luogo intervenire ancora nel campo legislativo per fissare norme e benefici a favore di coloro che parteciparono a quegli eventi, soprattutto se si vuole considerare che, nel tempo, sono stati emessi vari provvedimenti per regolare la materia.

Pensiamo che si possa fare astrazione delle categorie di ex combattenti in Africa orientale, per quanto i benefici loro elargiti con il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, hanno cessato di trovare elementi obiettivi di applicazione.

Diversa è la situazione degli ex combattenti e reduci della guerra 1940-43, degli ex combattenti partecipanti alla guerra di liberazione in formazioni non regolari nel periodo 1943-45 e dei partigiani e dei patrioti.

Vero è che per tali categorie si può richiamare, fra le altre, la validità della legge 8 luglio 1941, n. 868; del decreto legge 4 marzo 1948, n. 137, del decreto legge 19 marzo 1948, n. 241; del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e del decreto legge 21 agosto 1945, n. 515.

Ma siccome in numerosi casi si sono verificate errate interpretazioni di alcune norme da applicarsi a favore di coloro che, nella

loro qualità di ex combattenti o di partigiani e patrioti ex combattenti, abbiamo ritenuto necessario predisporre la presente proposta di legge che, a nostro avviso, servirà efficacemente a rendere più chiare le interpretazioni applicative.

In particolare, dovrebbe rendersi più agevole il conferimento di adeguati riconoscimenti, ai titolari di benemerienze combattentistiche per aver partecipato alle operazioni belliche dell'ultima guerra e del periodo della lotta di liberazione.

Inoltre, si rende necessario stabilire con assoluta chiarezza a quali categorie debbano riferirsi le norme che prevedono i cosiddetti benefici combattentistici, in modo da eliminare le deficienze e le contraddizioni che, purtroppo, hanno generato malcontenti e rimozioni degli interessati.

Anche un'altra considerazione ci ha sorretti nella decisione di proporre il nuovo provvedimento; di fatto, oggi, gli ex combattenti, e i reduci dalla prigionia sono praticamente esclusi dalla partecipazione a pubblici concorsi per supero dei limiti di età.

Tanto vale allora facilitare la loro collocazione a riposo, quando si sa che — anche aumentando detti limiti di età — soltanto ai combattenti appartenenti alle classi più gio-

vani è dato di poter ancora partecipare a pubblici concorsi, fruendo dei benefici combattentistici.

Un'ultima osservazione: con l'articolo 2 abbiamo inteso specificare in modo inequivocabile che i benefici combattentistici vanno applicati a tutti coloro che esercitano la loro attività in organismo dello Stato, oppure in Enti locali o di diritto pubblico, siano, quest'ultimi, con rapporto d'impiego disciplinato da regolamento ovvero da contratto collettivo di lavoro. La precisazione si è resa necessaria dall'esperienza che ha registrato diverse controversie circa la interpretazione di alcune vigenti disposizioni in materia.

Onorevoli colleghi, siamo già entrati nel ciclo celebrativo del primo ventennale della caduta del regime fascista e della vittoriosa guerra di Liberazione nazionale.

Gli italiani che, dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, hanno dovuto vestire l'onorata divisa delle Forze armate italiane per combattere nella guerra voluta dal fascismo, hanno pagato oltre ogni misura con sangue e sacrifici di ogni genere.

Le guerre si possono vincere oppure perdere. Ma, sempre, in ogni caso, chi si è assunta la responsabilità politica, tecnica e mo-

rale di far partecipare ad esse il proprio popolo, deve assicurare le indispensabili condizioni per il prestigio, l'onore e l'indipendenza della nazione.

Inoltre, grazie ai giovani e a tutti gli altri che, dopo l'8 settembre 1943, sentendo il richiamo della Patria oltraggiata dall'usurpatore tedesco, accorsero nei Gruppi di combattimento, nelle formazioni non regolari e nelle formazioni partigiane e patriottiche combattenti, l'Italia è rientrata nell'alveo della sua tradizione storica, ed il tricolore italiano è stato restituito al suo splendore.

Con tali ricordi e con grato spirito di riconoscenza, vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, gli articoli che seguiranno.

Non occorre alcun commento per sottolineare l'importanza e la necessità della loro stesura. Nessun diritto già riconosciuto verrà diminuito dalla nostra proposta di legge. Nessuna discriminazione è stata presente nel nostro pensiero: soltanto si è voluto precisare inequivocabilmente che il popolo italiano si riconosce, con le sue leggi, nei suoi figli migliori, in coloro che con la loro azione hanno ridato all'Italia la libertà e l'indipendenza, con la riconquista della democrazia e l'avvento della Costituzione repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano a favore:

a) di coloro che hanno prestato servizio nei reparti dell'Esercito, della Marina e della Aviazione italiana fino all'8 settembre 1943;

b) di coloro che hanno partecipato alla lotta di liberazione nei Gruppi italiani di combattimento;

c) di coloro che, avendo partecipato alla guerra partigiana, sono in possesso del riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

ART. 2.

I benefici combattentistici si applicano:

1°) ai dipendenti civili e militari dello Stato, compresi quelli appartenenti alle Amministrazioni ed alle Aziende statali con ordinamento autonomo, compresa l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

2°) ai dipendenti delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, di assistenza e beneficenza, delle Aziende municipalizzate, degli Enti di diritto pubblico, degli Enti ed Istituti soggetti a vigilanza governativa, della Banca d'Italia, delle Casse di risparmio e delle Banche d'interesse nazionale, o comunque controllate dallo Stato, e degli istituti di diritto pubblico, anche se i rapporti di impiego siano disciplinati da contratti collettivi di lavoro.

ART. 3.

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere civili nelle Amministrazioni, Enti ed Istituti indicati all'articolo 2 (ferma restando le disposizioni in vigore, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati, invalidi ed orfani di guerra), la metà dei posti messi a concorso è riservata:

1°) agli ex combattenti — come specificato all'articolo 1 — in ragione di quattro quinti;

2°) agli appartenenti alle altre categorie, che ne hanno titolo, in ragione di un quinto.

ART. 4.

Per gli ex combattenti indicati all'articolo 1, candidati agli impieghi civili presso lo Stato o gli altri Enti di cui all'articolo 2, e per gli appartenenti ad altre categorie, a favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe in materia, il limite massimo di età per accedere agli impieghi è elevato di dieci anni anche in caso di cumulo di benefici per altro titolo purché in nessun caso venga oltrepassato il 50° anno di età.

ART. 5.

Nella valutazione dei titoli, nei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, indetti dalle Amministrazioni, Enti ed Istituti indicati nell'articolo 2, ai candidati — in possesso delle sottoelencate benemerienze — è attribuito un coefficiente aggiuntivo (secondo le percentuali rapportate al punteggio complessivo ottenuto dal candidato risultato primo in graduatoria) come segue:

a) agli ex combattenti — come specificato all'articolo 1 — ed orfani di guerra: 10 per cento;

b) alle madri e vedove non rimaritate di caduti in guerra: 3 per cento;

c) alle sorelle nubili di caduti in guerra: 5 per cento;

d) ai decorati al valore militare: 3 per cento;

e) agli invalidi e mutilati di guerra: 3 per cento.

Le percentuali di cui sopra possono essere cumulate a vantaggio dei candidati in possesso di una o più delle menzionate benemerienze, purché in nessun caso il coefficiente aggiuntivo superi la quota del 15 per cento del punteggio complessivo di rapporto sopra indicato.

ART. 6.

A favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, partigiano o patriota, orfano di guerra o vedova di guerra, che abbia superato il periodo di prova, è concesso a tutti gli effetti economici, giuridici e di carriera, un aumento di anzianità di anni due e del computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia di guerra se più favorevole.

A favore del personale di cui al comma precedente che alla data di entrata in vigore

della presente legge abbia già superato il periodo di prova, il beneficio verrà concesso nell'attuale posizione di carriera.

ART. 7.

Il servizio militare prestato per l'adempimento degli obblighi di leva, per trattenimento o per richiamo alle armi sia in tempo di pace che in tempo di guerra, dai dipendenti di cui al punto 2° del precedente articolo 2, anteriormente alla loro nomina nell'impiego, è computato per intero ai fini del conseguimento e della liquidazione del trattamento di quiescenza, di previdenza o di buona uscita, nonché agli effetti del raggiungimento del minimo di anzianità per aver diritto ai trattamenti di quiescenza, qualunque sia l'Ente o l'Istituto cui faccia carico l'onere relativo.

Lo stesso beneficio è esteso al personale di cui al n. 1° del precedente articolo 2, ai fini del conseguimento e della liquidazione del trattamento di buona uscita.

Per i dipendenti degli Istituti ed Enti di diritto pubblico, i cui rapporti di lavoro sono regolati da contratti collettivi, le anzianità convenzionali di guerra debbono essere computate per intero ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio utile per la liquidazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di buona uscita, le campagne di guerra sono computate ciascuna quale un anno di servizio militare e civile effettivamente prestato.

ART. 8.

Ai dipendenti indicati nel precedente articolo 2 che siano mutilati od invalidi di guerra o per servizio, o ex combattenti — come specificato all'articolo 1 — i quali abbiano raggiunto i limiti di età per essere collocati obbligatoriamente a riposo, ma non abbiano ancora raggiunto l'anzianità massima di servizio ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza è attribuito un aumento del servizio utile fino al massimo di 10 anni.

Qualora i limiti di età di cui sopra siano stabiliti prima dei 70 anni, gli interessati, mediante formale domanda da presentare al competente servizio del personale, hanno diritto al mantenimento in servizio effettivo sino al raggiungimento del 70° anno di età.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati collocati a riposo o coloro che dovessero esservi collocati entro un periodo inferiore a sei mesi,

possono chiedere, mediante formale domanda al competente servizio del personale l'attribuzione dell'anzianità aggiuntiva di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 9.

Le sottonotate benemerenze belliche sono computate come segue ai fini degli aumenti dello stipendio, paga o retribuzione, in ogni grado, classe di stipendio, qualifica di carriera od altrà analoga posizione d'impiego, anche non di ruolo o salariale, comunque denominata:

a) medaglia d'oro al valore militare: 3 anni;

b) medaglia d'argento al valore militare: 2 anni e 6 mesi;

c) promozione per merito di guerra o trasferimento in servizio permanente effettivo o di carriera per merito di guerra: 2 anni e 6 mesi;

d) medaglia di bronzo al valore militare: 2 anni;

e) invalidità e mutilazione di guerra, con iscrizione alle sei prime categorie: 2 anni;

f) croce di guerra al valor militare: 1 anno e 6 mesi;

g) invalidità e mutilazione con iscrizione alla settima ed ottava categoria, ovvero per infermità o lesioni indicate nella tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648: 1 anno;

h) croce al merito di guerra: 1 anno;

i) ferita in combattimento: 1 anno.

Ai predetti fini, i sopra indicati benefici sono tutti cumulabili anche a favore dei dipendenti che abbiano acquistato più benemerenze della stessa specie.

ART. 10.

Nei confronti degli invalidi e mutilati di guerra non potranno essere disposti trasferimenti di sedi senza il preventivo assenso dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra per quanto possa riguardare le conseguenze derivanti in relazione alla invalidità o mutilazione.

ART. 11.

Le disposizioni del decreto legislativo 20 marzo 1946, n. 138, e del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernenti il trattamento degli ex combattenti riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estesi ai dipendenti di ruolo e non di ruolo assunti

dalle Amministrazioni dello Stato aventi la qualifica di ex combattenti — come specificato all'articolo 1 — ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Per l'applicazione della presente legge e di tutte le disposizioni legislative o regolamentari in cui si manifesti la necessità della comparazione col personale statale dei dipendenti degli Enti regionali, provinciali, comunali, locali oppure dagli Enti parastatali, ed in genere dipendenti da tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico di cui è fatto cenno al precedente articolo 2, la parificazione sarà determinata con provvedimenti da emanarsi dal Ministro o dall'Autorità centrale competente o che esercita l'attività tutoria o di vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà con:

1°) gli stanziamenti per il personale iscritti negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato;

2°) le maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 16 settembre 1960, n. 1014, a favore delle Amministrazioni e degli Enti comunali e provinciali;

3°) l'assegnazione a carico dei bilanci ordinari per le altre Amministrazioni, Enti ed Istituti di cui al n. 2°), dell'articolo 2, della presente legge.